

*Data e protocollo sono indicati  
nella segnatura allegata  
REG PG/2023/581468  
Del 15 giugno 2023*

Al Comune di XXX

**Oggetto: Parere in merito all'applicazione delle sanzioni per il ritardo e per la mancata presentazione della SCEA di cui all'art. 26 della LR 15/2013.**

Si forniscono i chiarimenti richiesti relativamente all'applicazione delle sanzioni per il ritardo e per la mancata presentazione della SCEA di cui all'art. 26 della LR 15/2013.

In particolare, si prende in esame la richiesta se possa applicarsi detta sanzione a seguito della mancata risposta alla diffida inviata dal Comune in indirizzo ai professionisti firmatari di SCIA edilizie scadute da oltre dodici mesi, per le quali non è stata presentata la SCEA. La questione posta è dunque se il decorso del termine di sessanta giorni dalla diffida comunale senza l'invio della SCEA, né di alcun riscontro, comporti o meno, di per sé, l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 26, comma 2, LR 23 del 2004.

Occorre premettere innanzitutto che questa Struttura, nello svolgimento del compito di supporto nell'applicazione della disciplina sul governo del territorio, non è abilitata ad entrare in alcun modo nell'esame del merito dei casi specifici che abbiano dato luogo ai quesiti avanzati, la cui valutazione è di esclusiva competenza delle amministrazioni comunali interessate; bensì si limita ad esprimere considerazioni di ordine generale, circa la disciplina vigente che appare applicabile alla luce degli elementi evidenziati o desumibili dalla richiesta di parere.

Per giungere a una corretta definizione del quesito posto, occorre considerare che il Comune può irrogare la sanzione prevista dall'art. 26 qualora sussistano entrambi i seguenti requisiti:

- **i lavori previsti dal titolo edilizio siano stati conclusi**<sup>1</sup> e tuttavia
- **non sia stata presentata la SCEA entro 15 gg** dalla data di effettiva fine lavori, accertata d'ufficio o per dichiarazione del professionista<sup>2</sup>, o comunque (in assenza di tale accertamento) entro 15 gg dalla data di conclusione della validità del titolo edilizio.

Fuori da questa ipotesi (cioè quando non ricorrano entrambe queste condizioni), la mancata presentazione della SCEA *sic et simpliciter* non è sanzionabile, in quanto il professionista potrebbe essere in procinto di presentare una nuova SCIA o una nuova CILA per ultimare i lavori rimanenti.

Infatti, il privato nel caso in cui non sia possibile concludere i lavori nel termine di legge di tre anni può:

- 1) comunicare la proroga, sussistendone le condizioni previste dall'art. 16, commi 2 e 2-bis della LR 15/2013 (comunicazione che deve intervenire prima della scadenza del termine);
- 2) presentare un nuovo titolo edilizio al fine di completare i lavori rimanenti, ai sensi dell'art. 16, comma 1 della medesima legge regionale.

Pertanto, non può essere irrogata la sanzione in esame, per così dire, in via presuntiva, per il solo fatto che al termine di validità del titolo edilizio non sia stata presentata la SCEA, in carenza di un accertamento dell'avvenuta conclusione dei lavori.

Distinti saluti.

Dott. Giovanni Santangelo

*firmata digitalmente*

MD

---

<sup>1</sup> Si veda sul punto anche il recente parere in merito alla sanzione ex art. 26 della L.R. n. 15/2013 a seguito di SCIA decaduta al link: <https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/edilizia/pareri-espressi-in-materia-di-edilizia/parere-in-merito-alla-sanzione-ex-art-26-della-l-r-n-15-2013-per-il-ritardo-nella-presentazione-della-scea-a-seguito-di-scia-decaduta>

<sup>2</sup> Si veda sul punto quanto specificato nel parere sull'applicazione dell'art. 26 della LR 15 del 2013 del 15/01/2020 al link: <https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/edilizia/pareri-espressi-in-materia-di-edilizia/parere-sull2019applicazione-dell2019art-26-della-lr-15-del-2013>